



AUDIZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 17.03.2021
Disegno di Legge n° 2009

“Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico”

Premessa

Il Veneto è una delle principali regioni italiane per produzioni florovivaistiche con 1750 aziende autorizzate dal Servizio Fitosanitario. In particolare vanno evidenziati le 30 milioni di barbatelle innestate nel 2020 e i 40 milioni di astoni di piante da frutto prodotti. Prima tra le regioni italiane, nel 1999 il Veneto, con il supporto anche delle scriventi associazioni, ha emanato una normativa specifica per il florovivaismo (LR 19 del 2 aprile 1999) che ancora oggi regola tutte le aziende del settore stabilendo superfici minime di coltivazione, requisiti professionali per accedere alla professione, prodotti complementari commercializzabili, superfici massime per la vendita di prodotti complementari e tanto altro ancora. La normativa veneta è stata negli anni presa come modello da altre Regioni che hanno cercato di regolamentare il settore, come Basilicata, Emilia Romagna e Lombardia.

L'Associazione Florovivaisti Veneti e Florveneto valutano con favore l'approvazione di un Disegno di Legge nazionale che vada a regolamentare questo importante settore che da solo registra un fatturato di circa 4 miliardi di euro l'anno con circa il 50 per cento delle produzioni destinate all'esportazione.

Osservazioni e commenti

Art. 1 Al comma 3 mancano le seguenti produzioni florovivaistiche: Vivaismo Viticolo, produzione di piante da orto sia a scopo professionale che a destinazione hobbistica e produzione di tappeti erbosi in rotoli. Sono produzioni molto importanti e a nostro avviso vanno inserite.

Art. 2 e 3 Si tratta di aspetti da inserire nel Piano nazionale del settore florovivaistico, è il caso di prevederli direttamente nell'art. 9.

Art. 4 Pur consapevoli che sul tema delle edificazioni agricole le competenze ricadono sugli Enti Locali (Comuni e Regioni su tutti), è necessario fornire ai Tecnici degli Enti Locali un quadro normativo di riferimento univoco e le competenze necessarie affinché possano comprendere le reali necessità strutturali ed infrastrutturali dei nostri processi produttivi. Le serre non sono capannoni e non sono case, le serre sono macchine termodinamiche complesse che hanno specifiche necessità ed il cui funzionamento spesso non trova risposta negli strumenti urbanistici dei diversi Enti Locali. Pertanto è fondamentale armonizzare e codificare in modo da non creare differenze tra aziende ricadenti in territori diversi.

Art. 6 Premesso che a nostro avviso l'obiettivo debba essere quello di rendere efficace e palpabile il lavoro del Tavolo Tecnico, accogliamo favorevolmente la definizione della composizione del Tavolo. In riferimento al comma 4, vista la nostra natura regionale, ci auguriamo che vi sia un criterio di turnazione riguardo alle associazioni citate al punto h) in modo che vi sia compresenza tra realtà nazionali e locali, in modo che sia garantita la rappresentazione di problematiche di settore alle differenti scale. Inoltre siamo convinti che il contributo che può dare un'associazione non dipenda dal fatto che sia o meno esposta su tutto il territorio nazionale, ma piuttosto dipenda dalle competenze e dalla qualità delle professionalità di cui si compone. Infine chiediamo che al Tavolo vi sia la presenza fissa del Servizio Fitosanitario Nazionale, per il quale il Tavolo è un organo di consultazione come stabilito al comma 12. Ci preme ricordare infatti che le nostre aziende si trovano ad interfacciarsi quasi quotidianamente con il sopra citato Servizio.

Art. 13 I Centri per il Giardinaggio sono una realtà che di fatto rappresenta l'evoluzione di quelle che erano alla fine del secolo scorso le aziende florovivaistiche con vendita al dettaglio. È opportuno valorizzare queste realtà che ad oggi rappresentano il luogo per eccellenza di promozione del verde di qualità, in tutte le sue forme. È opportuno ricordare infatti che se c'è un luogo in cui la fase produttiva può coesistere con la fase espositiva e commerciale, questo è proprio il Centro per il Giardinaggio. E tutto ciò è possibile perché sono i Centri per il Giardinaggio i primi promotori delle produzioni sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che sociale, e proprio nei Centri per il Giardinaggio è già massiccio l'impiego di insetti utili e trattamenti biologici (che garantiscono la salubrità del luogo per gli avventori, che all'interno di questi Centri cercano relax, bellezza e salubrità). Infine è il Centro per il Giardinaggio il luogo di riferimento per chiunque desideri abbellire ed ornare la propria abitazione con piante e fiori, realizzando così positive ricadute, di natura tecnica ed economica, su tutta la filiera.

Art. 16 È in contrasto con quanto espresso nell'art. 14. Sebbene la partecipazione sia di per se stessa un'iniziativa positiva, riteniamo che essa debba essere gestita da professionisti definiti all'art.14. Pertanto siamo convinti che il verde pubblico debba essere progettato da tecnici abilitati

e realizzato e curato esclusivamente da operatori professionali come i giardinieri ed aziende florovivaistiche.

Art. 18 È necessario, anche per dar compimento effettivo all'affermarsi della qualità certificata, che ovunque vi siano graduatorie sia legate alle gare pubbliche d'appalto che all'ottenimento di contributi PSR, inserire un riferimento esplicito ai Marchi di qualità certificata.

Auspichiamo che, in seguito all'approvazione del Disegno di Legge, si proceda senza indugio all'emanazione dei decreti attuativi che consentiranno di regolamentare al meglio l'intera attività della filiera florovivaistica.

I Presidenti

Gianpaolo Girelli (Associazione Florovivaisti Veneti)

Paolo Vettoretto (Associazione Florveneto)